

ISTITUTO PER LA DOCUMENTAZIONE GIURIDICA, FIRENZE

Ordinamento

IL PRESIDENTE

- Veduto il Decreto lgtv. lgt. 1° marzo 1945, n. 82;
- Veduta la legge 2 marzo 1963, n. 283;
- Veduto il Regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca del CNR approvato con D.P.C.M. 26 gennaio 1967;
- Veduto il parere formulato dal Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche nella seduta del 2 febbraio 1968;
- Vedute le deliberazioni del Consiglio di Presidenza e della Giunta Amministrativa rispettivamente in data 4 marzo 1968 e in data 29 marzo 1968,

d i s p o n e

Art. 1

E' istituito, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, approvato con D.P.C.M. 26 gennaio 1967, l'Istituto per la documentazione giuridica.

L'Istituto ha sede in Firenze (All. A).

Art. 2

L'Istituto ha lo scopo di svolgere in modo permanente attività di ricerca, programmata secondo quanto disposto dal successivo art. 5, secondo comma, lett. *b*), nel campo della raccolta e della elaborazione della documentazione inerente alla legislazione, alla giurisprudenza e alla dottrina giuridica italiana.

Nell'ambito delle attività di ricerca sopraddette l'Istituto potrà anche svolgere, subordinatamente all'esecuzione dei sopraddetti programmi e nei limiti delle disponibilità finanziarie e di personale, le attività seguenti:

a) contribuire con corsi monografici alla formazione ed al perfezionamento di personale scientifico e tecnico;

- b) intrattenere rapporti di collaborazione con Istituti scientifici italiani e stranieri;
- c) curare la documentazione nel campo di specifica competenza;
- d) eseguire le prestazioni a pagamento ed i contratti di ricerca di cui al successivo art. 12.

Art. 3

L'attività dell'Istituto è articolata in Sezioni di competenza ed in Servizi costituiti con provvedimento del Presidente del CNR su proposta del Direttore, sentito il parere del Consiglio scientifico di cui al successivo art. 7.

L'attribuzione del personale alle Sezioni ed ai Servizi è fatta sentito il parere del Consiglio scientifico, mediante ordine di servizio del Direttore approvato con provvedimento del Presidente del CNR.

L'attività di ogni Sezione e Servizio è coordinata da un responsabile, facente parte di regola del personale del CNR assegnato all'Istituto, nominato per un triennio con la procedura di cui al primo comma e riconfermabile.

Art. 4

All'Istituto sono preposti:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio scientifico.

Art. 5

L'incarico di Direttore è conferito con ordinanza del Presidente del CNR, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza e della Giunta Amministrativa del CNR stesso, su proposta del Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

Il Direttore:

- a) ha la responsabilità del funzionamento dell'Istituto e ne risponde nei riguardi dei competenti organi del CNR;
- b) predispone i programmi di attività dell'Istituto con i relativi piani di spesa;
- c) predispone annualmente una documentata relazione sull'attività svolta dal Laboratorio nell'anno solare precedente corredata da un ana-

litico rendiconto sull'impiego dei fondi aventi a disposizione nello stesso periodo;

d) formula proposte in merito alla organizzazione ed al funzionamento dell'Istituto, nonché proposte circa il reclutamento e l'utilizzazione del personale e circa il conferimento degli incarichi;

e) formula proposte in ordine ai contratti di ricerca da concludere nell'interesse dell'Istituto ed agli accordi di collaborazione;

f) cura tutte le iniziative intese al potenziamento ed allo sviluppo dell'Istituto e svolge tutte le attribuzioni demandategli dalle norme regolamentari del CNR e dal presente provvedimento.

Gli atti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, corredati dal parere del Consiglio scientifico, di cui all'VIII comma, lett. *c)* del successivo art. 7, devono essere trasmessi dal Direttore al CNR.

Il Direttore dura in carica quattro anni e può essere riconfermato; cessa, comunque, dall'incarico al compimento del 70° anno di età.

La funzione di Direttore dell'Istituto è incompatibile con l'esercizio di attività professionali e di altre attività permanenti, ivi comprese le eventuali cariche accademiche, fatta eccezione per un unico corso di insegnamento universitario.

Durante il periodo di esercizio della carica, i membri dei Comitati nazionali non possono essere nominati direttori di Istituto.

Il Direttore potrà essere autorizzato a risiedere in sede diversa da quella dell'Istituto solo con motivato provvedimento del Presidente del CNR.

Nell'ordinanza di nomina del Direttore dovrà essere determinato l'importo dell'indennità prevista dall'art. 17 del Regolamento concernente la istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca del CNR.

Nel caso di assenza o impedimento del Direttore il Presidente del CNR provvederà, con la procedura di cui al I comma del presente articolo, a nominare un sostituto, determinando la durata delle sue funzioni.

Art. 6

Per lo studio e la predisposizione degli atti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del II comma del precedente articolo 5, il Direttore si avvale di una Commissione consultiva composta dai responsabili delle Sezioni di competenza e dei Servizi di cui al precedente art. 3.

I verbali delle sedute della Commissione consultiva devono essere allegati agli atti di cui alle predette lettere del II comma dell'art. 5.

Art. 7

Il Consiglio scientifico è nominato con ordinanza del Presidente del CNR ed è composto da un totale di 9 membri dei quali:

A) - 3 componenti italiani o stranieri eletti dal Comitato per le scienze giuridiche e politiche, di cui non più di 1 appartenente al Comitato;

B) - 2 esperti italiani o stranieri, di cui 1 designato dall'Accademia della Crusca e 1 dal Ministero di Grazia e Giustizia;

C) - 3 componenti eletti dal personale ricercatore e tecnico addetto all'Istituto fra il personale medesimo;

D) - il Direttore dell'Istituto.

I componenti del Consiglio scientifico durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

In caso di vacanze, le sostituzioni dovranno essere effettuate entro sessanta giorni dalla data in cui si sono verificate, con la stessa procedura prevista per la categoria in cui si è avuta la vacanza.

I nuovi nominati resteranno in carica sino al compimento del quadriennio di coloro che hanno sostituito.

Il Consiglio scientifico elegge nel suo seno il Presidente che deve essere persona diversa dal Direttore e dai rappresentanti del personale ricercatore e tecnico.

Le spese relative al funzionamento del Consiglio scientifico sono a carico della dotazione dell'Istituto.

Responsabili delle Sezioni e dei Servizi possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio scientifico con voto consultivo.

Il Consiglio scientifico:

a) stabilisce le linee generali dell'attività dell'Istituto;

b) svolge opera di consulenza scientifica sulle materie che rientrano nella competenza dell'Istituto;

c) esprime il proprio parere sugli atti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del II comma del precedente art. 5;

d) svolge le altre attribuzioni demandategli dalle norme regolamentari del CNR e dal presente provvedimento.

Art. 8

Il Consiglio scientifico dell'Istituto si aduna in via ordinaria almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda il Presidente

del Consiglio stesso od il Direttore dell'Istituto, ovvero ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio scientifico hanno luogo presso la sede dell'Istituto. Le riunioni sono convocate dal Direttore dell'Istituto stesso per espresso incarico del Presidente del Consiglio scientifico, che ne stabilisce l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione del Consiglio scientifico, contenente l'ordine del giorno della riunione, è comunicato a mezzo raccomandata almeno otto giorni prima della riunione stessa.

Per la validità delle riunioni del Consiglio scientifico è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti.

In caso di assenza del Presidente le riunioni sono presiedute da un presidente di seduta eletto dai presenti. Le deliberazioni del Consiglio scientifico sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni del Consiglio scientifico sono redatti da un segretario designato di volta in volta dal Consiglio stesso e vengono inviati, per l'approvazione, a tutti i componenti del Consiglio scientifico a cura del Direttore.

Copia dei verbali definitivi con gli eventuali pareri difformi di minoranza viene trasmessa al Presidente del CNR.

Art. 9

I membri del Consiglio scientifico dell'Istituto di cui alla lettera B) del primo comma del precedente articolo 7 sono eletti a scrutinio segreto del personale di ricerca e tecnico del CNR assegnato all'Istituto stesso, fra il personale medesimo; non più di un terzo degli eletti potrà appartenere al personale tecnico.

Le votazioni sono valide se vi partecipano almeno i due terzi degli aventi diritto al voto. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, il più anziano di età, con l'osservanza delle proporzioni di cui al comma precedente.

Alle operazioni di voto presiede una Commissione elettorale, composta dal Direttore dell'Istituto, da un ricercatore e da un aiutante o tecnico di Laboratorio, dell'Istituto stesso, estratti a sorte, i quali redigono e firmano la relazione con i risultati delle elezioni da trasmettere al Presidente del CNR.

Art. 10

Alle spese di funzionamento dell'Istituto si provvede:

a) mediante una dotazione determinata annualmente dai competenti organi direttivi del CNR, sentito il Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche sulla base del piano contenente i programmi di attività con allegati i preventivi di spesa predisposti dal Direttore dell'Istituto;

b) mediante i contributi di Amministrazioni, Enti o privati, interessati all'attività dell'Istituto;

c) mediante i proventi derivanti da contratti di ricerca o di collaborazione, da prestazioni a pagamento, nonché da vendita di pubblicazioni.

I contributi ed i proventi di cui alle lettere b) e c), riscossi dall'Amministrazione centrale del CNR, sono messi a disposizione dell'Istituto secondo quanto previsto dal II comma dell'art. 9 del Regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca del CNR.

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Istituto in attuazione dei programmi di cui all'art. 5, II comma, lett. b), sono disposte e liquidate dal Direttore con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il CNR.

L'ordinazione ed il pagamento delle spese suddette sono effettuati dai competenti uffici dell'Amministrazione centrale del CNR.

Al Direttore dell'Istituto potranno essere concesse anticipazioni nei limiti e con le modalità stabilite dagli articoli 29 e seguenti del Regolamento concernente norme per l'amministrazione e la contabilità del CNR.

Art. 11

Nel quadro dei programmi approvati ai sensi del successivo art. 17, il Direttore ha facoltà di presentare al Presidente del CNR proposte per la conclusione di contratti di ricerca da stipularsi, nell'interesse dell'Istituto, tra il CNR ed Istituti sia universitari che extra universitari per lo svolgimento di programmi di ricerca su argomenti specifici e complementari a quelli dell'Istituto stesso.

Tali proposte dovranno essere accompagnate dal parere del Consiglio scientifico dell'Istituto.

Con la stessa procedura di cui al comma precedente il Direttore potrà formulare proposte di collaborazione con Istituti sia universitari che

extra universitari per servizi o ricerche che interessino i programmi dell'Istituto.

Nei contratti di ricerca e negli accordi di collaborazione predetti dovranno osservarsi le modalità previste, rispettivamente, dagli artt. 23 e 11 del Regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca del CNR.

L'onere finanziario a carico del CNR derivante dalla stipula di contratti o di accordi di cui al presente articolo deve gravare sui fondi a disposizione dell'Istituto.

Art. 12

Con ordinanza del Presidente del CNR, previa deliberazione della Giunta Amministrativa, sentito il parere del Direttore e del Consiglio scientifico, nonché il Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche, l'Istituto può essere autorizzato ad eseguire prestazioni a pagamento o contratti di ricerca per conto terzi nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 2 e dei programmi di attività di cui al II comma, lett. b) dell'art. 5.

Con la medesima ordinanza sono determinate le tariffe per le prestazioni ed i contratti di cui sopra.

Per la riscossione e la determinazione delle somme relative alle prestazioni a pagamento si applicano le disposizioni di cui al II comma dell'art. 9 ed al II e III comma dell'art. 10 del Regolamento concernente la istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca del CNR.

Art. 13

Per gli acquisti, le forniture, le permutate, le alienazioni, i lavori, le locazioni, i trasporti ed i servizi in genere occorrenti all'Istituto si provvede con le modalità previste nel Regolamento concernente norme per l'amministrazione e la contabilità del CNR.

Art. 14

Al personale occorrente per il funzionamento dell'Istituto si provvede mediante l'assegnazione di personale proprio del CNR secondo l'allegato organico (All. B).

L'organico dell'Istituto comprende, oltre al personale scientifico e tecnico, anche personale per i servizi di segreteria, biblioteca, amministrazione, manutenzione, di officina e di guardiania.

Inoltre potrà essere utilizzato personale messo a disposizione del CNR da parte di altre Amministrazioni pubbliche od Enti pubblici o privati e potranno essere conferiti incarichi temporanei, gratuiti o retribuiti, ai sensi del successivo art. 15.

Le deliberazioni di assegnazione del personale del CNR e quelle relative al conferimento degli incarichi sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale del CNR.

Presso l'Istituto possono essere utilizzate borse di studio e di addestramento conferite dal CNR o da altri Enti, secondo le rispettive norme regolamentari e possono essere ammessi studiosi stranieri secondo le norme generali stabilite dal CNR.

Tutte le persone che operano presso l'Istituto dipendono disciplinarmente dal Direttore dell'Istituto stesso.

Art. 15

In base ai criteri stabiliti ai sensi del II comma dell'art. 13 del Regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca del CNR, presso l'Istituto possono essere conferiti, con deliberazione della Giunta Amministrativa, su proposta del Direttore accompagnata dal parere del Consiglio scientifico, incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica, non costituenti rapporti di impiego o di lavoro subordinato, aventi per oggetto prestazioni definite e di durata prestabilita.

La stessa deliberazione determinerà la natura gratuita o retribuita dell'incarico e, in quest'ultimo caso, l'ammontare della retribuzione.

Il conferimento di incarichi a persone legate con rapporto di impiego ad altri Enti o Amministrazioni è subordinato al preventivo assenso di tali Enti o Amministrazioni.

Gli incarichi di cui al presente articolo non possono essere conferiti al personale messo a disposizione del CNR da altre Amministrazioni pubbliche o da Enti pubblici o privati, né a persone che facciano parte di Consigli scientifici di organi di ricerca del CNR o che siano dipendenti del CNR stesso.

Art. 16

Per gli apparecchi, gli strumenti ed i materiali acquistati con i fondi di cui al precedente art. 10 dovrà essere tenuto apposito inventario in base alle disposizioni contenute nel Regolamento concernente norme per l'amministrazione e la contabilità del CNR.

Art. 17

Il Direttore dell'Istituto è tenuto a presentare al Presidente del CNR:

a) entro il 15 febbraio di ogni anno la relazione ed il rendiconto di cui alla lettera c) del II comma dell'art. 5;

b) entro il 15 settembre di ogni anno le proposte dei programmi di ricerca da svolgere nel successivo anno finanziario con i relativi preventivi di spesa.

Tali documenti dovranno essere corredati dai pareri di cui alla lettera c) dell'VIII comma del precedente art. 7.

Dopo l'approvazione, di cui al II comma dell'art. 14 del Regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca del CNR, un riassunto della relazione svolta ed un riepilogo, per categorie di spese, della relazione sull'impiego dei fondi, integrata a cura dell'Amministrazione centrale dei dati sulla spesa relativa al personale, saranno pubblicati nella rivista del CNR.

Art. 18

L'Istituto ha facoltà di pubblicare e divulgare, salvo nei casi di cui al II e III comma del presente articolo, le conoscenze ed i risultati derivanti dalle attività e dalle ricerche da esso svolte.

Qualora le ricerche permettano la messa a punto di invenzioni brevettabili, la titolarità del brevetto sarà riservata al CNR, fermo restando il riconoscimento della paternità agli inventori.

Per quanto concerne, invece, le conoscenze ed i risultati derivanti da attività di ricerca svolte in esecuzione di contratti di ricerca o di accordi di collaborazione, i contraenti stabiliranno, di comune intesa, le modalità per la utilizzazione delle conoscenze e dei risultati predetti, nonché per il deposito degli eventuali relativi brevetti, la cui titolarità dovrà essere attribuita congiuntamente ai contraenti, salvo rinuncia di una delle parti.

L'Istituto potrà, comunque, utilizzare ai fini interni le conoscenze ed i risultati di cui al precedente comma.

Art. 19

Le norme di funzionamento dell'Istituto e l'attribuzione dei compiti al personale debbono risultare da ordini di servizio scritti del Direttore.

I rapporti tecnici delle singole unità operative e la documentazione nominativa del lavoro svolto dal personale scientifico e tecnico dovranno essere conservati nell'archivio dell'Istituto.

Art. 20

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si applicano, ai fini del funzionamento dell'Istituto, le norme legislative e regolamentari in vigore per il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 21

Il presente provvedimento ha effetto a partire dal 1° maggio 1968.

Roma, 16 maggio 1968

IL PRESIDENTE
Vincenzo Caglioti

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Rolla

Allegato A

— *Descrizione della Sede*

L'Istituto per la documentazione giuridica ha sede provvisoria in Firenze, Via Laura 10, in locali all'uopo locati dal CNR (*).

Con successivi atti sarà provveduto ad acquisire all'Istituto una sede definitiva.

(*) *La procedura di acquisizione è in corso.*

Contingente organico del personale assegnato all'Istituto per la documentazione giuridica
quinquennio 1968-1972

Q u a l i f i c a	1968	1969	1970	1971	1972
Ricercatori	6	10	12	14	16
Aiutanti	2	2	3	4	4
Tecnici	—	2	2	2	2
Operai	—	—	—	—	—
Amministrativi:					
Dirigenti	—	—	—	—	—
Bibliotecari	—	—	—	—	—
Segretarie	1	1	1	1	1
Ragionieri	1	1	1	1	1
Archivisti	—	—	—	—	—
Dattilografe	2	2	2	2	2
Ausiliari	2	2	2	2	2
Totali	14	20	23	26	28

Nota: L'Istituto potrà avvalersi, ai sensi dell'art. 14 del presente provvedimento, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, oltre che del personale di cui alla Tabella sopra indicata, anche di personale messo a disposizione del CNR da Enti pubblici o privati, o di personale incaricato italiano o straniero, nella misura massima del 20% del contingente complessivo organico stabilito per ciascun anno.